



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0202 (COD)**

**10851/13
ADD 1**

**CODEC 1429
EF 123
ECOFIN 538
OC 406**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)

= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2013

Dichiarazione della Commissione

Articolo 458 del regolamento:

Le modifiche apportate all'articolo in questione consentirebbero la creazione di 27 diversi approcci nazionali in merito ad elementi essenziali del corpus unico di norme quali i fondi propri, i fattori di ponderazione del rischio ed i limiti di esposizione. Inoltre, in un settore disciplinato mediante codecisione in cui le competenze di esecuzione sono di norma conferite alla Commissione, le competenze di esecuzione relative a scostamenti nazionali da un regolamento UE sarebbero conferite esclusivamente al Consiglio, relegando la Commissione ad un ruolo puramente consultivo assieme all'ABE e al CERS.

La Commissione è dell'avviso che, per garantire la compatibilità con l'articolo 114 del TFUE, si debba interpretare l'articolo 458, paragrafo 4 nel senso che esso prescrive che, al ricevimento di una proposta della Commissione, il Consiglio deve sempre adottare una decisione motivata entro il termine prescritto. L'articolo 458, paragrafo 4, ultimo comma, che stabilisce la posizione giuridica dello Stato membro interessato nel caso in cui il Consiglio, contravvenendo ai propri obblighi, non si pronunci, non può essere interpretato nel senso che esso esime il Consiglio dall'obbligo di pronunciarsi conformemente all'articolo 458, paragrafo 4, quinto comma, vale a dire dall'obbligo di adottare sempre una decisione motivata. In mancanza di una decisione motivata del Consiglio, l'articolo 458, paragrafo 4, ultimo comma consentirebbe deroghe sproporzionate rispetto all'armonizzazione raggiunta dal regolamento senza prevedere il controllo giurisdizionale, il che sarebbe contrario all'articolo 114 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio ignorasse gli obblighi giuridici che ad esso incombono a norma dell'articolo 458, paragrafo 4, ed in particolare qualora non adottasse una decisione motivata entro il termine prescritto.

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito non può sostenere:

- a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- b) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Questo pacchetto legislativo ha lo scopo di garantire la stabilità finanziaria ed il rispetto degli impegni internazionali dell'UE nel settore della regolamentazione bancaria.

Il Regno Unito teme che la normativa possa non essere conforme all'accordo Basilea 3 per le banche operanti a livello internazionale in alcuni importanti settori e attende quindi valutazioni internazionali in materia.

Il Regno Unito rileva, tra l'altro, che le disposizioni in materia retributiva non sono state oggetto di alcuna valutazione di impatto e non sono coerenti con i principi concordati a livello internazionale. Il Regno Unito ritiene che esse siano dannose per la stabilità finanziaria e la solidità degli enti creditizi interessati."
